

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE (RAP)



REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE (RAP)

Il Consiglio comunale di Vezia,

richiamati

- l'articolo 13 cpv. 1 lettera a e l'articolo 42 cpv. 2 della Legge organica comunale (LOC);
- la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e relativa Ordinanza (ODerr);
- l'Ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (DFI) sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD);
- l'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) sui materiali e gli oggetti;
- la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) e relativa Ordinanza (OPAc);
- la Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri);
- la Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) e il suo Regolamento di applicazione (RLPDP)

decreta:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione del Servizio

¹ Il Comune di Vezia istituisce e gestisce un Servizio per la distribuzione di acqua potabile, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.

² In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.

³ Il Servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.

⁴ Il Municipio amministra il Servizio e lo rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.

⁵ Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento:

- a) disciplina l'organizzazione del Servizio;
- b) stabilisce i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione ed al finanziamento delle infrastrutture del Servizio;
- c) regola i rapporti del Servizio con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

Art. 3 Basi legali

¹ Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile sono vincolanti le leggi e le ordinanze espresse in ingresso, le direttive e le note tecniche elencate all'art. 4 ed ogni altra norma specifica applicabile.

² Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Servizio, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

³ Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

⁴ L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

⁵ Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, su richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4 Direttive e note tecniche SSIGA

Sono applicabili le seguenti direttive e note tecniche della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA):

- a) Direttiva per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1);
- b) Direttiva per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3);
- c) Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126);
- d) Direttiva per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4);
- e) Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12);
- f) Impiego di contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smart Meter) da parte delle aziende dell'acqua potabile (W10034).

Art. 5 Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento e della sua Ordinanza applicativa è definita la seguente terminologia:

- a) **acqua potabile**: acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
- b) **acqua greggia**: acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
- c) **acqua industriale**: acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
- d) **acque grigie**: acque di scarico derivanti da cucine o lavanderie;
- e) **Servizio approvvigionamento acqua potabile** (abbreviato in **Servizio**): servizio di fornitura dell'acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune;
- f) **abbonato**: colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
- g) **titolare dell'allacciamento**: proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
- h) **utente**: consumatore finale;
- i) **rivenditore**: ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua;
- j) **SSIGA**: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
- k) **AAT**: Associazione Acquedotti ticinesi
- l) **condotte principali**: condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
- m) **condotte di distribuzione**: condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;

- n) **condotte di allacciamento:** raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
- o) **dorsale:** parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
- p) **installazione interna:** parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
- q) **contatore:** strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
- r) **Smart Meter:** sistema di misurazione intelligente con funzionalità di registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema del Servizio;
- s) **saracinesca:** dispositivo di interruzione del flusso d'acqua;
- t) **valvola di ritenuta:** apparato che impedisce il ritorno di acqua in rete;
- u) **disgiuntore:** apparato in grado di interrompere fisicamente il flusso d'acqua;
- v) **idrante:** organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.

Art. 6 Compiti del Servizio

¹ Il Servizio distribuisce acqua potabile con diritto di privativa e secondo le capacità degli impianti alle condizioni e nella zona di distribuzione stabilite da questo Regolamento, alle vigenti condizioni tariffarie.

² Il Servizio assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³ Il Servizio può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

⁴ Il Servizio provvede in particolare a:

- a) assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
- c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 40 e 42).

⁵ Il Servizio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Servizio definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

⁶ Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

Art. 7 Organizzazione

Gli organi del Servizio sono:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio.

Art. 8 Competenze del Consiglio Comunale

¹ Il Consiglio comunale:

- a) adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione
- b) fissa i limiti minimi e massimi delle tariffe e delle tasse;
- c) esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
- d) esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e) autorizza le spese d'investimento;

- f) decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- h) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

² È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC).

³ Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II della LOC.

Art. 9 Competenze del Municipio

¹ Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio e al suo miglioramento.

² In particolare, il Municipio:

- a) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b) propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c) allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d) stabilisce, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse;
- e) può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g) delibera secondo le procedure di Legge in tema di commesse pubbliche;
- h) sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i) approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j) approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k) dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- l) stabilisce i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligente devono soddisfare, nonché ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità;
- m) garantisce la sicurezza dei dati raccolti, in particolare la limitazione degli accessi ai dati all'interno del Servizio tramite credenziali di accesso personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato.

Capitolo 2

Rete e impianti di distribuzione dell'acqua

Art. 10 Zona di distribuzione

¹ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili stabilito dal Piano regolatore comunale.

² Al di fuori della zona edificabile il Servizio è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

³ Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.

⁴ Nel resto del comprensorio il Servizio valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche.

Art. 11 Piano generale dell'acquedotto

Gli impianti sono realizzati in base al Piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5 e 6 LApprl).

Art. 12 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 13 Condotte principali

¹ Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del Piano delle zone del Piano regolatore, in conformità con il Piano generale dell'acquedotto.

² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 14 Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di distribuzione stabilita da questo Regolamento.

Art. 15 Costruzione

¹ Il Servizio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Servizio.

Art. 16 Idranti

Il Municipio, conformemente all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI):

- a) definisce la rete degli idranti;
- b) decide l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione;
- c) incarica il Servizio della posa, del controllo, della manutenzione e della riparazione degli idranti.

Art. 17 Accessibilità ed azionamento di idranti e saracinesche

¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e a loro accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Servizio.

³ Gli utilizzatori degli idranti devono impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴ Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base del Capitolo 11.

Art. 18 Messa a terra

¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

² Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³ Il Servizio non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

Capitolo 3

Allacciamento all'acquedotto

Art. 19 Domanda di allacciamento

¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti e gli allacciamenti provvisori devono essere richieste per iscritto al Servizio tramite l'apposito formulario.

² Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 20 Rifiuto di allacciamento

¹ Il Servizio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio.

² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 21 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono approvati dal Servizio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 22 Condizioni tecniche

¹ Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

² In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

³ In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴ Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 23 Utilizzazione di proprietà private; servitù

¹ Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice civile svizzero (CCS), a concedere le necessarie servitù, in particolare per la posa di condotte e di saracinesche e per l'attraversamento del proprio fondo, necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

² Il titolare dell'allacciamento (e/o il proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa,

l'esercizio, la manutenzione ed il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³ Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga da prassi 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴ Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

⁵ Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

⁶ Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.

⁷ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁸ Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 24 Requisiti per la realizzazione delle condotte di allacciamento

L'esecuzione dell'allacciamento (fino al passaggio murale compreso) dev'essere effettuato da un professionista inserito nell'elenco degli installatori autorizzati allestito dall'Associazione acquedotti ticinesi (AAT), secondo le prescrizioni SSIGA ed alle condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

Art. 25 Proprietà dell'allacciamento e della dorsale

¹ Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Comune, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare.

² La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

Art. 26 Vetustà delle condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è stimata in 40 anni.

Art. 27 Sostituzione dell'allacciamento, della dorsale o della saracinesca

¹ Il Servizio richiede al titolare la sostituzione dell'allacciamento, della dorsale o della saracinesca in particolare nei seguenti casi:

- a) limitata capacità di trasporto;
- b) non conformità alle vigenti normative;
- c) vetustà dell'impianto;
- d) ripetute perdite d'acqua;
- e) altri motivi di ordine tecnico.

² I costi di sostituzione sono integralmente a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 8.

Art. 28 Manutenzione dell'allacciamento, della dorsale e della saracinesca

¹ Il Servizio richiede al titolare di intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi:

- a) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b) assenza dell'organo di arresto;
- c) non conformità alle attuali normative, direttive o al presente Regolamento, anche se al momento della realizzazione l'impianto rispettava le normative allora vigenti;
- d) ripetute perdite d'acqua;
- e) altri motivi di ordine tecnico.

² Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 8.

Art. 29 Modalità di intervento

¹ Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio.

² Il titolare dell'allacciamento incarica un installatore autorizzato ai sensi dell'art. 24 di eseguire i lavori richiesti dal Servizio.

³ Il titolare dell'allacciamento e tutti gli altri interessati sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

⁴ Il Servizio, previa diffida, può sostituirsi al titolare inadempiente ed eseguire i lavori richiesti, addebitandogli i relativi costi.

⁵ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico, il Servizio può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e assegnando un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. È tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 30 Messa fuori esercizio

¹ Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo 8:

- a) nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b) per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- c) in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

² Il Servizio può richiedere al titolare dell'allacciamento di far eseguire i lavori da un installatore autorizzato ai sensi dell'art. 24.

³ In caso di inadempienza del titolare il Servizio provvederà a fare eseguire i lavori necessari ponendoli ad intero carico del titolare.

Capitolo 4

Installazioni interne

Art. 31 Esecuzione

¹ Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

² L'esecutore dei lavori deve figurare nell'elenco degli installatori autorizzati allestito dall'Associazione acquadotti ticinesi (AAT).

Art. 32 Prescrizioni tecniche

¹ Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Servizio.

² Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³ Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

⁴ Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Servizio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Servizio può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

⁵ Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 33 Collaudo

¹ Il Servizio o un terzo abilitato da esso incaricato esegue il collaudo dell'installazione prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento. L'esito positivo del collaudo e l'avvenuta posa del contatore sono condizioni necessarie al rilascio dell'attestato di abitabilità da parte del Municipio.

² Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Servizio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³ Con il collaudo il Servizio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁴ Al momento del collaudo il titolare dell'allacciamento deve fornire al Servizio un rilievo dell'allacciamento su supporto cartaceo in scala 1:50 o 1:100. Se disponibile, è richiesta la consegna anche in formato digitale (di preferenza in formato .dwg).

⁵ Il collaudo prevede anche la verifica che gli interventi su area pubblica siano stati effettuati secondo quanto prescritto ed a regola d'arte.

⁶ Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo 8.

Art. 34 Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 35 Pericolo di gelo

- ¹ Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Non è ammesso lasciar scorrere l'acqua.
- ² Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 36 Dovere di informazione

- ¹ Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati preventivamente e per iscritto al Servizio.
- ² Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.
- ³ Tutti i costi che dovessero derivare al Servizio dalla mancata comunicazione sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente in proporzione alle rispettive responsabilità.

Art. 37 Controlli

- ¹ Il Servizio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare i controlli che si rendessero necessari.
- ² Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Servizio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine assegnatogli.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Servizio può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 38 Responsabilità

- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Servizio per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 39 Impianti di trattamento dell'acqua potabile

- ¹ L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio.
- ² Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
- ³ L'acqua potabile trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
- ⁴ Il proprietario dell'impianto di trattamento è responsabile della sua manutenzione ed è garante del rispetto dei requisiti in merito alla potabilità derivante dal trattamento stesso.
- ⁵ Gli impianti devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

Capitolo 5

Fornitura dell'acqua

Art. 40 Principi

- ¹ La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
- ² L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Servizio vigila in tal senso e può adottare le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, fra cui una limitazione della fornitura.
- ³ L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- ⁴ Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
- ⁵ Il Servizio garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
- ⁶ Il Servizio non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 41 Obbligo di prelievo

- ¹ L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
- ² Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Servizio; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
- ³ In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potranno autorizzare aziende terze a fornire l'acqua.
- ⁴ All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 42 Limitazione ed interruzione temporanea della fornitura

- ¹ Il Servizio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a) forza maggiore;
 - b) eventi atmosferici straordinari;
 - c) carenza d'acqua;
 - d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f) qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g) uso manifestamente non razionale, parsimonioso e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Servizio.
- ² È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Servizio per danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, dovuti alla mancata o ridotta erogazione d'acqua nei casi previsti dal presente articolo.
- ³ Il Servizio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
- ⁴ Il Servizio notifica per tempo agli utenti, per quanto possibile dalla situazione, le limitazioni e le interruzioni prevedibili, usando i mezzi più appropriati.
- ⁵ È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

⁶ L'abbonato deve adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua, ad esempio colpi d'ariete.

Art. 43 Divieto di cessione dell'acqua

¹ È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Servizio.

² Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 44 Prelievo abusivo

¹ Chiunque prelevi acqua senza autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.

² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a) posando derivazioni prima del contatore;
- b) azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche;
- e) per riempire le piscine senza la necessaria autorizzazione.

³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e le multe previste al Capitolo 11.

⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 45 Fornitura temporanea di acqua; acqua per cantieri

¹ La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Servizio.

² Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

³ L'impianto deve essere dotato di valvola antiritorno e munito di contatore. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

⁴ L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni.

Art. 46 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

¹ Il Servizio può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.

² Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione nel rispetto del Capitolo 9.

Art. 47 Disdetta e sospensione temporanea dell'abbonamento

¹ Il titolare che intende rinunciare alla fornitura di acqua in forma temporanea o definitiva deve comunicarlo per iscritto al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi in cui sussista una convenzione per la fornitura di acqua ad Enti pubblici secondo il presente Regolamento.

² In caso di disdetta o di sospensione dell'abbonamento la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata.

³ I costi derivanti dalla disdetta o dalla sospensione temporanea sono a carico del titolare, come definito dall'art. 71.

⁴ L'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Servizio effettua la lettura di regola entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata dal titolare.

Art. 48 Ripristino dell'abbonamento

¹ Il titolare che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Servizio con cinque giorni lavorativi di preavviso.

² Le relative spese sono a carico del titolare, come definito dall'art. 71.

Art. 49 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

¹ La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo come piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altri), autolavaggi, o in casi di prelievo con punte elevate deve essere oggetto di una convenzione tra l'utente e il Servizio, che regoli gli aspetti quantitativi, tecnici e di fornitura.

² Il Servizio può limitare la portata erogata alle installazioni speciali o in caso di prelievo con punte elevate.

³ Le condizioni tariffali sono regolate dal Capitolo 9.

Art. 50 Piscine e fontane

¹ Ai sensi del presente Regolamento è ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 m³.

² Il riempimento di piscine e fontane potrà essere effettuato solo con l'autorizzazione del Servizio, che può vincolare il permesso ad oneri e condizioni.

³ Il permesso di riempimento va richiesto annualmente. Un'eventuale licenza edilizia rilasciata ai sensi della Legge edilizia cantonale non autorizza automaticamente il riempimento della piscina.

⁴ Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua, nonché di appositi dispositivi di ritenzione per evitare il ritorno di acqua nella rete.

⁵ L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.

⁶ In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Servizio potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane. In ogni caso si dovranno adottare tutte le misure necessarie per un uso parsimonioso dell'acqua.

Art. 51 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

¹ L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere notificato al Servizio.

² In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Servizio.

³ La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

Capitolo 6

Misurazione e lettura dei consumi; protezione dei dati personali

Art. 52 Obbligo di utilizzo del contatore del Servizio

¹ Il quantitativo d'acqua erogato viene misurato con un contatore di proprietà del Servizio, che viene messo a disposizione dell'abbonato dietro pagamento di una tassa annua di noleggio.

² L'abbonato ha obbligo di utilizzare il contatore del Servizio.

³ La manutenzione e la revisione regolare dell'apparecchio sono a carico del Servizio.

Art. 53 Tipologie di contatori

¹ Il Servizio può avvalersi a sua discrezione di contatori analogici, digitali o intelligenti (Smart Meter).

² Il Servizio è autorizzato a raccogliere ed elaborare i dati personali relativi al consumo di acqua mediante dispositivi di misurazione intelligente (Smart Meter), segnatamente per:

- a) la fatturazione del consumo idrico e della tassa d'uso delle canalizzazioni;
- b) la pianificazione delle risorse e degli investimenti, volti in particolare ad ottimizzare il dimensionamento degli impianti d'approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dell'acqua;
- c) il rilevamento di perdite e guasti della rete o parti della stessa;
- d) l'adempimento di servizi supplementari richiesti dall'utente, quali in particolare servizi di consulenza e analisi di consumo.

³ L'abbonato può posare dei sotto-contatori privati, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

⁴ Il Servizio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

Art. 54 Ubicazione

¹ L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Servizio, tenuto conto per quanto possibile delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

² Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola al di fuori del locale riscaldamento.

³ Il contatore deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 55 Prescrizioni tecniche

¹ Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Servizio.

² In caso di inosservanza si applica l'art. 33 cpv. 2.

Art. 56 Responsabilità

¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, in proporzione alla loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

² Il contatore non può essere manomesso.

Art. 57 Lettura del contatore

¹ La lettura del contatore avviene periodicamente. La lettura a scopo di fatturazione è svolta di regola una volta all'anno; quella dettata da motivazioni di gestione della rete idrica, per la verifica di perdite o per altre ragioni particolari può avvenire fino a una volta al mese. La raccolta di dati a intervalli più frequenti necessita il consenso dell'utente.

² La lettura per tramite di dispositivi intelligenti (Smart Meter) avviene direttamente a cura del Servizio.

³ Qualora non sia installato un contatore con telelettura, l'abbonato può essere invitato a leggere manualmente il contatore e a comunicare al Servizio i dati rilevati. In caso di mancata comunicazione dei dati nei termini indicati si procederà alla lettura tramite un incaricato del Servizio, previo preavviso, applicando una sovratassa d'uscita di Fr. 50.00.

⁴ Gli incaricati del Servizio si riservano il diritto di effettuare, previo preavviso, dei controlli periodici per verificare la correttezza delle letture.

Art. 58 Protezione dei dati personali

¹ Il Servizio è tenuto a trattare ed elaborare i dati personali relativi al consumo di acqua nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati.

² Sono considerati dati personali relativi al consumo di acqua, in particolare:

- a) il flusso idrico effettivo;
- b) la variazione del flusso idrico nel tempo (profili di carico);
- c) il valore di punta massimo;
- d) le interruzioni dell'approvvigionamento idrico;
- e) gli allarmi in caso di riflusso;
- f) la temperatura dell'acqua;
- g) il livello sonoro in decibel per ricerca di perdite.

³ I dati in transito sono adeguatamente cifrati con il metodo end to end (o altri metodi equivalenti). Il Servizio li conserva in forma cifrata e ne garantisce l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità. Gli accessi ai dati sono registrati.

⁴ Di principio, i dati personali relativi al consumo di acqua del consumatore finale non sono trasmessi a terzi. Rimane riservata la trasmissione dei dati ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio. Nel caso di procedimenti giudiziari i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente dal diritto civile o penale.

⁵ Riservati i termini di conservazione dei dati stabiliti da disposizioni speciali, il Servizio li anonimizza definitivamente o li distrugge una volta conseguite le finalità per le quali sono stati raccolti.

⁶ Si applicano per il resto le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e del relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 59 Contestazioni

¹ Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

² Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Servizio, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 60 Disfunzioni

- ¹ Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Servizio.
- ² Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- ³ Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- ⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- ⁵ L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Capitolo 7

Finanziamento e gestione contabile

Art. 61 Autonomia finanziaria

¹ Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.

² Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo il pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (Art. 13 cpv. 4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni, RGFCC).

Art. 62 Finanziamento del Servizio

¹ Il finanziamento del Servizio è assicurato da:

- a) tassa di allacciamento all'acquedotto;
- b) tassa base annua;
- c) consumo dell'acqua (tariffe di fornitura);
- d) abbonamento di noleggio del contatore;
- e) fatturazione di forniture speciali;
- f) sussidi ufficiali;
- g) altre partecipazioni di terzi;
- h) contributi di miglioria.

² Le entrate devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi, gli ammortamenti e le spese per consulenze esterne.

Art. 63 Determinazione delle tasse e delle tariffe

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta del Servizio, nel rispetto dei criteri definiti e dei limiti minimi e massimi delle tabelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 64 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali e di distribuzione vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

Art. 65 Contabilità del Servizio

Tutti i costi e i ricavi del Servizio sono iscritti in uno specifico centro di costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio (Art. 13 RGFCC).

Art. 66 Riversamento avanzo annuale al Comune

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o di tutta l'eccedenza di ricavi del centro di costo del Servizio a favore della cassa generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'Art. 36 cpv. 2 RGFCC.

Capitolo 8

Costi di allacciamento all'acquedotto, spese di manutenzione, di riparazione e costi per la dorsale

Art. 67 Elementi di costo: principio

¹ La realizzazione dell'allacciamento all'acquedotto comporta i seguenti elementi di costo:

- a) taxa di allacciamento;
- b) costi di realizzazione;
- c) spese di collaudo.

² Il debitore degli importi generati per la realizzazione dell'allacciamento all'acquedotto è il titolare dell'allacciamento.

Art. 68 Tassa di allacciamento

¹ La taxa di allacciamento è intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti.

² La taxa è prelevata:

- a) per ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato all'acquedotto;
- b) per ogni ampliamento di un allacciamento esistente; in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento;
- c) per gli allacciamenti provvisori.

³ La taxa per i nuovi allacciamenti (IVA esclusa) è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA. Il suo importo è definito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi esposti nella tabella seguente:

Diametro esterno condotte		Importo minimo	Importo massimo
(mm)	(pollici)	IVA esclusa (Fr.)	IVA esclusa (Fr.)
≤ 32	≤ 1"	1'600.00	2'000.00
40	1" 1/4	1'800.00	2'200.00
50	1" 1/2	1'900.00	2'300.00
63	2"	2'000.00	2'400.00
75	2" 1/2	2'100.00	2'500.00
≥ 90	≥ 3"	2'200.00	2'600.00

⁴ La taxa per l'ampliamento di un allacciamento è calcolata per differenza fra la taxa relativa al diametro precedente e a quello nuovo, sulla base dell'importo definito dal Municipio tramite Ordinanza valido per i nuovi allacciamenti, nel rispetto dei limiti minimi e massimi esposti nella tabella al cpv. 3 (IVA esclusa).

⁵ Per il rifacimento di un allacciamento non è dovuta alcuna taxa, se essa fu già prelevata al momento della costruzione di quello originale.

⁶ La taxa per gli allacciamenti provvisori è definita dal Municipio, che può stabilire tramite Ordinanza una cifra unitaria, oppure differenziata sull'entità dell'allacciamento, compresa tra un minimo di Fr. 200.00 e un massimo di Fr. 500.00 (IVA esclusa).

Art. 69 Costi di realizzazione

¹ I costi di realizzazione comprendono le spese per la posa e la costruzione della condotta di allacciamento e per la fornitura del relativo dispositivo d'interruzione, incluso il raccordo alla rete di

distribuzione, così come i costi relativi alle opere di scavo, pavimentazione e risistemazione, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

² I costi di realizzazione sono contrattati nell'ambito dell'economia privata fra il titolare dell'allacciamento e un installatore abilitato ai sensi dell'art. 24. L'installatore fatturerà la sua prestazione direttamente al titolare dell'allacciamento. Ogni coinvolgimento del Comune in questa trattativa è escluso.

³ Il Servizio ha facoltà di emanare indicazioni tecniche specifiche per la realizzazione dell'allacciamento, e di fornire indicazioni tecniche per quanto concerne scavo, pavimentazione e risistemazione. Il titolare dell'allacciamento è tenuto a rispettare scrupolosamente le indicazioni del Servizio.

Art. 70 Spese di collaudo

¹ Le spese di collaudo (IVA esclusa) coprono l'onere che il Servizio presta nella fase finale di controllo e verifica dell'allacciamento.

² Gli oneri per l'esecuzione del collaudo e la posa del contatore sono inclusi nella tassa di allacciamento.

Art. 71 Manutenzione, riparazione, sostituzione, messa fuori servizio temporanea, riattivazione e disdetta definitiva dell'allacciamento

¹ I costi di manutenzione, riparazione, sostituzione, messa fuori servizio temporanea, riattivazione o disdetta definitiva dell'allacciamento sono a carico del titolare dell'allacciamento. Sono applicabili gli articoli 67, 68 cpv. 5 e 69.

² Per la disdetta definitiva, la messa fuori servizio temporanea o la riattivazione dell'allacciamento il Municipio preleverà una tassa unica di Fr. 100.00, che include l'onere per la visita di controllo dei responsabili del Servizio.

Art. 72 Ricerca di perdite

¹ I costi per la ricerca di perdite degli allacciamenti sono a carico del titolare dell'allacciamento.

² Le ricerche devono essere eseguite da una ditta specializzata designata dal Municipio.

Art. 73 Costi della dorsale

I costi di realizzazione, sostituzione o potenziamento della dorsale sono a carico dei singoli titolari.

Capitolo 9

Tariffe di fornitura

Art. 74 Tariffe di fornitura

¹ La fornitura di acqua è soggetta al pagamento della relativa tariffa.

² Le tariffe di fornitura per l'utilizzo standard e per quello temporaneo (ad esempio per impianti di cantiere) sono composte come segue:

- a) una tassa base annua, calcolata moltiplicando la portata media nominale del contatore per un prezzo base annuo (vedi Tabelle A1 e A2);
- b) un importo basato sul consumo effettivo rilevato tramite contatore (tariffe: vedi Tabella B);
- c) una tassa annuale prelevata per il noleggio del contatore (vedi Tabella C).

³ Le tariffe di fornitura per l'utilizzo temporaneo degli idranti sono composte come segue:

- a) una tassa di concessione, computata per ogni punto di prelievo utilizzato, che include l'onere per il noleggio del dispositivo di prelievo (vedi Tabella D);
- b) un importo basato sul consumo effettivo rilevato tramite contatore (tariffe: vedi Tabella B)
- c) una cauzione, ai sensi del Capitolo 10 del presente Regolamento.

⁴ L'utilizzo da parte dei pompieri è gratuito.

⁵ Le tariffe di cui ai cpv. 2 e 3 sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti nelle seguenti tabelle:

Tabella A1					
Tassa base di fornitura: importo annuo per l'utilizzo standard (Tariffa CS), importi IVA esclusa					
Diametro contatore (mm)	Portata nominale (m3/h)	Prezzo base IVA esclusa		Importo annuo IVA esclusa	
		min. (Fr. / m3/h / anno)	max (Fr. / m3/h / anno)	min. Fr./anno	max Fr./anno
20	4	10.00	25.00	40.00	100.00
25	6.3	10.00	25.00	63.00	157.50
32	10	10.00	25.00	100.00	250.00
40	16	10.00	25.00	160.00	400.00
50	25	10.00	25.00	250.00	625.00
60	80	10.00	25.00	800.00	2'000.00
80	120	10.00	25.00	1'200.00	3'000.00

Tabella A2					
Tassa base di fornitura: importo annuo per l'utilizzo temporaneo (Tariffa CT), importi IVA escl.					
Diametro contatore (mm)	Portata nominale (m3/h)	Prezzo base IVA esclusa		Importo annuo IVA esclusa	
		min. (Fr. / m3/h / anno)	max (Fr. / m3/h / anno)	min. Fr./anno	max Fr./anno
20	4	40.00	80.00	160.00	320.00
25	6.3	40.00	80.00	252.00	504.00
32	10	40.00	80.00	400.00	800.00
40	16	40.00	80.00	640.00	1'280.00
50	25	40.00	80.00	1'000.00	2'000.00
60	80	40.00	80.00	3'200.00	6'400.00
80	120	40.00	80.00	4'800.00	9'600.00

Tabella B Tariffa per unità d'acqua consumata, importi IVA esclusa				
Tipologia	Utenza	Unità	min. IVA esclusa	max IVA esclusa
Acqua potabile	Utenza residenziale, artigianato, commercio, ristorazione, settore alberghiero, impianti sportivi e centri benessere	Fr./m3	0.80	1.45
Acqua potabile	Utilizzo temporaneo (ad es. cantieri)	Fr./m3	1.30	1.80
Acqua potabile	Idranti	Fr./m3	1.30	1.80

Tabella C Tassa annua di noleggio del contatore, importi IVA esclusa				
Diametro nominale DN (mm)	Unità	min. IVA esclusa	max IVA esclusa	
20	Fr./anno	25.00	35.00	
25	Fr./anno	40.00	50.00	
32	Fr./anno	55.00	65.00	
40	Fr./anno	65.00	75.00	
50	Fr./anno	110.00	130.00	
60	Fr./anno	150.00	170.00	
Per contatori di diametro superiore o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.				

Tabella D Tassa unica di concessione per l'utilizzo di idranti (Tariffa FT), importi IVA esclusa				
Utilizzo	Unità	min. IVA esclusa	max IVA esclusa	
Prelievo temporaneo da idranti	Fr./punto di prelievo	200.00	400.00	

Art. 75 Contributo di solidarietà

¹ È istituito un fondo destinato a promuovere l'accesso all'acqua potabile alle comunità di persone che ne sono sprovviste.

² Il fondo è finanziato da ogni utente mediante il prelievo di 1 centesimo per ogni metro cubo di acqua consumata (0.01 Fr./m3).

³ Il Municipio utilizza i proventi a sostegno di progetti documentati presentati da organizzazioni non governative (ONG) svizzere riconosciute dal competente Dipartimento federale.

Art. 76 Fatturazione della fornitura; acconti

- ¹ I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Municipio.
- ² Alle fatture è applicata l'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'aliquota ridotta vigente al momento dell'emissione. L'IVA è dovuta anche sulle tasse.
- ³ Il Municipio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- ⁴ Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 77 Fatturazione parziale e casistiche particolari

- ¹ Per i nuovi abbonamenti la fatturazione sarà percepita pro rata temporis a partire dalla data di collaudo dell'allacciamento.
- ² La fatturazione della tassa base di fornitura per gli impianti provvisori di cantiere avviene pro rata, per il periodo intercorso fra la data di posa del contatore di cantiere e quella del collaudo dell'allacciamento definitivo. La tariffa annua è applicata per dodicesimi per ogni mese di utilizzo; il primo e l'ultimo mese sono considerati come mesi interi.
- ³ In caso di cessione dell'abbonamento il titolare è tenuto ad informare per iscritto il Servizio contabilità del Comune e ad eseguire una lettura intermedia del contatore. La tassa base e la tassa per il noleggio del contatore sono calcolate pro rata.
- ⁴ Per le proprietà condivise, le proprietà per piani e le comunioni ereditarie deve essere definito un amministratore o un rappresentante legale che sarà il destinatario delle fatture.
- ⁵ Non sono concesse riduzioni per periodi durante i quali gli immobili non sono stati occupati o utilizzati. L'abbonato può chiedere la sospensione temporanea della fornitura come da art. 47. La tassa base ed il noleggio nel contatore sono fatturati pro rata.

Art. 78 Incasso ed esecuzione

- ¹ Il Servizio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
- ² Il Servizio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Capitolo 10 Cauzioni

Art. 79 Cauzioni: principio

¹ Il servizio richiede alle seguenti tipologie di abbonato il versamento di una cauzione:

- a) le persone giuridiche;
- b) le ditte individuali;
- c) i liberi professionisti;
- d) gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- e) gli abbonati senza permesso di domicilio in Ticino;
- f) gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Comune;
- g) gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Servizio.

² È inoltre richiesta una cauzione speciale per l'utilizzo degli idranti.

³ Il Servizio può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita finanziaria è minimo.

Art. 80 Importo della cauzione

¹ La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.

² La cauzione speciale per l'utilizzo degli idranti ammonta a Fr. 300.00 per ogni punto di prelievo.

Art. 81 Mancato deposito della cauzione

¹ Il Servizio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione, oppure se essa non viene prestata entro il termine stabilito.

² È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 82 Restituzione della cauzione

¹ La cauzione è restituita con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

² Il Servizio, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se non sussistono più i motivi indicati all'art. 79 cpv. 1 lett. d, e, f, g.

Art. 83 Acquisizione della cauzione

Le cauzioni non riscosse dal titolare vengono acquisite dal Servizio trascorsi dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

Capitolo 11

Contravvenzioni, multe, contestazioni e procedure

Art. 84 Contravvenzioni

¹ Conformemente all'art. 145 cpv. 2 della Legge organica comunale (LOC) e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000.00 le contravvenzioni al presente Regolamento, alle ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

² Nei casi di infrazione accertata il Municipio può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore.

³ Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione.

Art. 85 Contestazioni e procedure

¹ Le decisioni del Servizio possono essere impugnate con reclamo scritto e motivato al Municipio entro 15 giorni dalla data di intimazione.

² Sono legittimati a interporre reclamo unicamente l'abbonato o il titolare dell'allacciamento.

³ Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione.

⁴ Per le contestazioni di ordine tecnico resta riservato il giudizio della SSIGA.

⁵ Per le contestazioni di competenza del Laboratorio cantonale è vincolante la decisione di quest'ultimo.

Capitolo 12

Disposizione transitorie e finali

Art. 86 Attuazione e misure d'esecuzione

Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione.

Art. 87 Diritto transitorio

¹ La fatturazione delle tasse d'allacciamento per gli edifici la cui licenza di abitabilità è già stata rilasciata alla data di entrata in vigore del presente Regolamento avviene sulla base della tariffa previgente (5 permille del valore di stima, minimo Fr. 200.00 e massimo Fr. 2'000.00).

² Le tasse d'allacciamento per gli edifici la cui licenza di abitabilità è stata rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sono calcolate in base al nuovo diritto.

³ Per tutte le altre casistiche si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 88 Abrogazione

Il *Regolamento per la distribuzione di acqua potabile del 25 maggio 2011* e successive modifiche è abrogato.

Art. 89 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Donato Consoli

Il Segretario:

Milko Pastore

Preavviso favorevole del Sorvegliante federale dei prezzi del 3 febbraio 2023
Approvato dal Municipio con Risoluzione municipale n. 6292 del 12 settembre 2023
Adottato dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2023
Ratificato dalla Sezione degli Enti locali il 9 aprile 2024
Pubblicazione del dispositivo di ratifica dall'11 aprile al 10 maggio 2024
Entrata in vigore il 13 maggio 2024

Sommario

Capitolo 1

Disposizioni generali

Art. 1	Costituzione del Servizio.....	2
Art. 2	Scopo e campo di applicazione	2
Art. 3	Basi legali	3
Art. 4	Direttive e note tecniche SSIGA.....	3
Art. 5	Definizioni	3
Art. 6	Compiti del Servizio	4
Art. 7	Organizzazione.....	4
Art. 8	Competenze del Consiglio Comunale	4
Art. 9	Competenze del Municipio.....	5

Capitolo 2

Rete e impianti di distribuzione dell'acqua

Art. 10	Zona di distribuzione.....	6
Art. 11	Piano generale dell'acquedotto.....	6
Art. 12	Rete di distribuzione	6
Art. 13	Condotte principali	6
Art. 14	Condotte di distribuzione	6
Art. 15	Costruzione	6
Art. 16	Idranti	7
Art. 17	Accessibilità ed azionamento di idranti e saracinesche.....	7
Art. 18	Messa a terra.....	7

Capitolo 3

Allacciamento all'acquedotto

Art. 19	Domanda di allacciamento.....	8
Art. 20	Rifiuto di allacciamento	8
Art. 21	Tracciato e caratteristiche.....	8
Art. 22	Condizioni tecniche.....	8
Art. 23	Utilizzazione di proprietà private; servitù.....	8
Art. 24	Requisiti per la realizzazione delle condotte di allacciamento	9
Art. 25	Proprietà dell'allacciamento e della dorsale	9
Art. 26	Vetustà delle condotte	9
Art. 27	Sostituzione dell'allacciamento, della dorsale o della saracinesca	9
Art. 28	Manutenzione dell'allacciamento, della dorsale e della saracinesca	10
Art. 29	Modalità di intervento.....	10
Art. 30	Messa fuori esercizio	10

Capitolo 4

Installazioni interne

Art. 31	Esecuzione	11
Art. 32	Prescrizioni tecniche.....	11
Art. 33	Collaudo	11
Art. 34	Obblighi del titolare dell'allacciamento	11
Art. 35	Pericolo di gelo	12
Art. 36	Dovere di informazione	12
Art. 37	Controlli	12
Art. 38	Responsabilità	12
Art. 39	Impianti di trattamento dell'acqua potabile	12

Capitolo 5

Fornitura dell'acqua

Art. 40	Principi	13
Art. 41	Obbligo di prelievo	13
Art. 42	Limitazione ed interruzione temporanea della fornitura	13
Art. 43	Divieto di cessione dell'acqua	14
Art. 44	Prelievo abusivo	14
Art. 45	Fornitura temporanea di acqua; acqua per cantieri	14
Art. 46	Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	14
Art. 47	Disdetta e sospensione temporanea dell'abbonamento	14
Art. 48	Ripristino dell'abbonamento	15
Art. 49	Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	15
Art. 50	Piscine e fontane	15
Art. 51	Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	15

Capitolo 6

Misurazione e lettura dei consumi; protezione dei dati personali

Art. 52	Obbligo di utilizzo del contatore del Servizio	16
Art. 53	Tipologie di contatori	16
Art. 54	Ubicazione	16
Art. 55	Prescrizioni tecniche	16
Art. 56	Responsabilità	16
Art. 57	Lettura del contatore	17
Art. 58	Protezione dei dati personali	17
Art. 59	Contestazioni	17
Art. 60	Disfunzioni	18

Capitolo 7

Finanziamento e gestione contabile

Art. 61	Autonomia finanziaria	19
Art. 62	Finanziamento del Servizio	19
Art. 63	Determinazione delle tasse e delle tariffe	19
Art. 64	Spese per le condotte principali e di distribuzione	19
Art. 65	Contabilità del Servizio	19
Art. 66	Riversamento avanzo annuale al Comune	19

Capitolo 8

Costi di allacciamento all'acquedotto, spese di manutenzione, di riparazione e costi per la dorsale

Art. 67	Elementi di costo: principio	20
Art. 68	Tassa di allacciamento	20
Art. 69	Costi di realizzazione	20
Art. 70	Spese di collaudo	21
Art. 71	Manutenzione, riparazione, sostituzione, messa fuori servizio temporanea, riattivazione e disdetta definitiva dell'allacciamento	21
Art. 72	Ricerca di perdite	21
Art. 73	Costi della dorsale	21

Capitolo 9

Tariffe di fornitura

Art. 74	Tariffe di fornitura	22
Art. 75	Contributo di solidarietà	23
Art. 76	Fatturazione della fornitura; acconti	24
Art. 77	Fatturazione parziale e casistiche particolari	24
Art. 78	Incasso ed esecuzione	24

Capitolo 10

Cauzioni

Art. 79	Cauzioni: principio	25
Art. 80	Importo della cauzione.....	25
Art. 81	Mancato deposito della cauzione.....	25
Art. 82	Restituzione della cauzione	25
Art. 83	Acquisizione della cauzione.....	25

Capitolo 11

Contravvenzioni, multe, contestazioni e procedure

Art. 84	Contravvenzioni.....	26
Art. 85	Contestazioni e procedure	26

Capitolo 12

Disposizione transitorie e finali

Art. 86	Attuazione e misure d'esecuzione	27
Art. 87	Diritto transitorio.....	27
Art. 88	Abrogazione	27
Art. 89	Entrata in vigore.....	27